



437/2024

Sent. n.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL LAZIO

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere
Pasquale FAVA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **80055** del registro di Segreteria,
proposto da **XX**, nato ad OMISSIS (OMISSIS), il
OMISSIS (C.F. OMISSIS), residente in OMISSIS alla
OMISSIS ed elettivamente domiciliato in
Palermo alla via Libertà n. 62, presso lo studio degli Avv.ti
Francesco Leoni (CF: LNEFNC80E28D976S), Simona Fell (CF:
FLLSMN85R68G273D) e **Ciro Catalano** (CF:
CTLCRI89A28G273R) che lo rappresentano e difendono giusta
procura in atti e che dichiarano di voler ricevere le
comunicazioni di rito all'indirizzo di posta elettronica certificata:
cirocatalano@pec.it, simona.fell@pec.it, francescoleone@pec.it,
o al seguente numero di fax: 091/7794561

contro

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (CF: 80078750587),
con sede in Roma, via **Ciro il Grande** n. 21, in persona del
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura
in atti, **Filippo Mangiapane** (codice fiscale:

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

MNGFPP64T25F158Q), con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria n. 29, giusta procura in atti, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni di rito all'indirizzo pec : avv.filippo.mangiapane@postacert.inps.gov.it

nonché contro

Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro pro-tempore per la carica domiciliato presso la sede legale sita in Roma alla Via XX Settembre n. 97

nonché contro

Comando Generale Guardia di Finanza in persona del legale rappresentante pro-tempore con sede legale in Viale XXI Aprile 51 – 00162 Roma costituita in giudizio per il tramite dell'Ufficio Contenzione per il trattamento economico in persona del Colonnello Giuseppe Egizi che indica ai fini delle comunicazioni di rito l'indirizzo pec: rm0450000p@pec.gdf.it.

Visto il decreto presidenziale del 4 luglio 2023, n. 860 di assegnazione del giudizio al Cons. Pasquale Fava.

Esaminati tutti gli atti del processo.

Uditi, nell'udienza pubblica del 18 settembre 2024, l'Avv. Massimiliano Pozzi per la parte ricorrente; l'Avv. Flavia Incletolli per l'INPS e il Capitano Teresa Grieco per il Comando Generale della Guardia di Finanza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico in qualità di ex militare, ne ha chiesto la

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

rideterminazione invocando il proprio diritto a vedersi riconosciuti i periodi di collocamento in ausiliaria comprensivo del periodo di quota C, lamentando la violazione degli artt. 1864 Codice Ordinamento Militare e dell'art. 1, comma 707 L. 190/2014, Legge di stabilità 2015 e l'art. 24, comma 2, D.L. 2021 del 2011, convertito in L. 214/2011, c.d. Legge Fornero. Ha altresì invocato il proprio diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico per effetto del richiamo in servizio durante il predetto periodo di ausiliaria.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Ha quindi concluso affinché questo Giudice volesse: *“In via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione del trattamento di quiescenza attualmente in carico all’Istituto Previdenziale - e per quanto di competenza degli altri destinatari del presente ricorso - con valorizzazione tutti i contributi versati 15 dal 1.1.2012 (quota C) sino all’ultimo giorno di servizio effettivo, comprendendo inoltre l’ulteriore periodo trascorso in ausiliaria (2015-2020) ai sensi e per gli effetti dell’art. 1864 Codice Ordinamento Militare, a modifica di quanto previsto dalla circolare M_D A934676 REG2022 0036294 14.04.2022 Previmil, la quale ha escluso i possessori di pensioni calcolate con il sistema retributivo pro rata che abbiano superato al 31.12.2011, l’aliquota di rendimento dell’80% di cui all’art. 54 c. 7 DPR n. 1092/73; - Sempre in via principale, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la riliquidazione del trattamento di quiescenza*

attualmente in carico all'Istituto Previdenziale - e per quanto di competenza degli altri destinatari del presente ricorso - con valorizzazione dei contributi versati sugli accessori erogati dal CIAN Guardia di Finanza per attività extra-ordinarie (straordinari e indennità).

2. L'INPS, costituitosi con memoria del 4.09.2024, ha sollecitato la declaratoria di carenza di legittimazione passiva in quanto ordinatore secondario di spesa, il rigetto della domanda nonché in subordine la prescrizione dei ratei pensionistici.

3. Il Comando Generale della Guardia di Finanza costituitosi con memoria prodotta in data 23.07.2024 ha concluso per il rigetto del ricorso sulla scorta della legittimità del provvedimento di liquidazione n. 1584 del 26 luglio 2022 emesso in conformità al quadro normativo di riferimento nonché alle direttive rese dal Comando con propria circolare n.136262/2022 del 10 maggio 2022 (doc. 4 memoria).

3. Nel corso dell'udienza pubblica del 18 settembre 2024 i procuratori delle parti hanno richiamato i propri scritti difensivi e le relative conclusioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso è infondato.

Oggetto del giudizio è il diritto ad ottenere il ricalcolo della quota C di pensione per il servizio svolto dal 1.1.2012 in modo da ricomprendere il periodo svolto in ausiliaria in applicazione dell'art. 1864 Codice dell'Ordinamento Militare.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Va premesso che, prima della riforma introdotta con d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011 (nota come “riforma Fornero”), le pensioni di coloro che, come il ricorrente, avevano maturato più di 18 anni di servizio alla data del 31/12/1995, erano interamente liquidate con il sistema retributivo sulla base delle disposizioni già vigenti al 17/8/1995, per effetto di quanto previsto dall’art.1, comma 13, della legge n. 335/1995 (nota come “riforma Dini”).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Per quanto attiene al calcolo concreto del trattamento pensionistico, lo stesso era determinato dalla somma delle quote A e B di pensione, di cui all’art.13, d.lgs. n. 503/1992, da calcolare nei limiti dell’aliquota massima di rendimento della base pensionabile dell’80%, raggiungibile con 40 anni di anzianità contributiva (art. 54 DPR n. 1092/1973). Quindi, antecedentemente alla “riforma Fornero”, non erano valorizzabili, ai fini pensionistici, le ulteriori anzianità contributive possedute oltre i 40 anni. A seguito della citata “riforma Fornero” è stato introdotto il sistema contributivo denominato pro rata valido per tutti i lavoratori.

L’art. 24, comma 2, del d.l. n. 201/2011, ha infatti stabilito che con decorrenza 1.1.2012, *“con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il sistema contributivo”*.

Per effetto di tale disposizione, le pensioni liquidate a partire

dall'1.1.2012, per i lavoratori che avevano maturato più di 18 anni di anzianità contributiva al 31.12.1995, si componevano inizialmente di tre quote: quota A - calcolata sulla base della retribuzione annua spettante alla data di cessazione dal servizio - moltiplicata per una aliquota corrispondente alla anzianità maturata alla data del 31/12/1992; quota B - calcolata secondo il sistema retributivo - relativa alla anzianità contributiva maturata dall'1/1/1993; 3) quota C - calcolata secondo il sistema contributivo - per l'anzianità maturata successivamente al 31.12.2011.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Tale sistema, è stato poi oggetto di un ulteriore intervento “correttivo” del legislatore per effetto della legge di stabilità per il 2015. È stato, infatti, novellato l'art. 24 comma 2, del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011, con l'aggiunta del periodo: *“In ogni caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del presente decreto computando, ai fini della determinazione della misura del trattamento, l'anzianità contributiva necessaria per il conseguimento del diritto alla prestazione, integrata da quella eventualmente maturata fra la data di conseguimento del diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per la corresponsione della prestazione stessa”* (art. 1, comma 707, legge n. 190/2014). Il successivo comma 708 ha, infine, precisato che tale limite *“si applica ai*

trattamenti pensionistici, ivi compresi quelli già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data". Il legislatore ha introdotto, a decorrere dall'1.1.2015, un doppio calcolo del trattamento pensionistico, mediante i criteri ante riforma e post riforma, con applicazione di quello meno favorevole per il pensionato.

Appare, quindi, legittima la previsione per la quale, nel calcolo del trattamento con il metodo retributivo, non può comunque essere applicata un'aliquota di rendimento superiore all'80% (già raggiunta prima del 31.12.2011), poiché si tratta della massima aliquota riconoscibile al personale militare ai sensi dell'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973. Difatti, la novella del 2014 lascia inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento. Pertanto, poiché le aliquote di rendimento per i dipendenti pubblici non possono superare l'80% della base pensionabile, nessun vantaggio può derivare al ricorrente dalla disciplina recata dall'art. 24, comma 2, del d.l. n. 201/2011, come integrata dall'art. 1, comma 707, della legge n. 190/2014. Tale ultima disposizione rende irrilevante l'ulteriore anzianità contributiva maturata dopo il 31.12.2011 per coloro che a tale data vantavano già la massima anzianità contributiva atteso che in tal caso gli stessi non possono conseguire alcun beneficio economico aggiuntivo, essendo già in possesso della massima aliquota di rendimento (Sent. Corte dei conti, Sez. Terza d'Appello, n. 172/2022).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Peraltro, per chi al 31.12.2011 era in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (80%) i periodi maturati dall'1.01.2012 ricevono già una valorizzazione ai fini pensionistici (art. 1871, comma 2, d.lgs. n. 66/2012) e in particolare per quanto concerne la quota di pensione maturata con il sistema contributivo (quota C), il beneficio conseguente alla permanenza in ausiliaria si concretizza nell'applicazione del nuovo coefficiente di trasformazione, dei contributi già accantonati (art. 1864 d.lgs. n. 66/2012)". Pertanto, *"al pensionato può essere riconosciuto un trattamento meno favorevole di quello risultante dall'applicazione delle norme vigenti al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 201/2011, atteso che non può trovare applicazione l'aliquota di rendimento superiore all'80%, già raggiunto prima del 31.12.2011, quale massima aliquota riconoscibile al personale militare in forza dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/1973"*. Sul punto è da ritenersi condivisibile l'orientamento già espresso da questa Corte a mente del quale: *"[...] appare corretto prevedere che nel calcolo del trattamento con il metodo retributivo non può comunque essere applicata un'aliquota di rendimento superiore all'80% (già raggiunta prima del 31.12.2011), poiché si tratta della massima aliquota riconoscibile al personale militare ai sensi dell'art.54 del D.P.R. n.1092/1973. Infatti, la novella del 2014 lascia inalterati i criteri per la determinazione della retribuzione pensionabile e delle aliquote di rendimento. Ne consegue che, poiché le aliquote*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

di rendimento per i dipendenti pubblici non possono superare l'80% della base pensionabile, nessun vantaggio può derivare al ricorrente dalla disciplina recata dall'art.24, comma 2, del d.l. n.201/2011, come integrata dall'art.1, comma 707, della legge n.190/2014. Tale ultima disposizione rende irrilevante l'ulteriore anzianità contributiva maturata dopo il 31.12.2011 per coloro che a tale data vantavano già la massima anzianità contributiva atteso che in tal caso gli stessi non possono conseguire alcun beneficio economico aggiuntivo, essendo già in possesso della massima aliquota di rendimento (cfr. Sent. Corte dei conti, Sez. Terza d'Appello, n. 172/2022). Peraltro ... per chi al 31.12.2011 era in possesso di un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (80%) i periodi maturati dall'1.01.2012 ricevono già una valorizzazione ai fini pensionistici (art. 1871, comma 2, d.lgs. n. 66/2012) e in particolare per quanto concerne la quota di pensione maturata con il sistema contributivo (quota "C"), il beneficio conseguente alla permanenza in ausiliaria si concretizza nell'applicazione del nuovo coefficiente di trasformazione, dei contributi già accantonati (art. 1864 d.lgs. n. 66/2012). In conseguenza di ciò, al pensionato può essere riconosciuto un trattamento meno favorevole di quello risultante dall'applicazione delle norme vigenti al momento dell'entrata in vigore del d.l. n. 201/2011, atteso che non può trovare applicazione l'aliquota di rendimento superiore all'80%, già raggiunto prima del 31.12.2011, quale massima aliquota

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
--

riconoscibile al personale militare in forza dell'art. 54 D.P.R. n. 1092/1973" (Corte dei conti, Sez. Emilia Romagna n. 34\2023; cfr. in termini Corte dei conti, sez. I di Appello n. 187\2022; Corte dei conti, sez. III di Appello n. 172\2022). (Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 93/2023).

La ulteriore circostanza, dedotta dal ricorrente, secondo la quale il doppio status di pensionato/lavoratore per effetto del richiamo in servizio risulta, in ogni caso, inconferente e, comunque, ininfluyente ai fini del decidere in quanto diretto a sostenere che il XX avrebbe diritto alla riliquidazione della propria pensione anche con riguardo alle somme percepite sulle quali ha versato i dovuti contributi previdenziali.

E' bene precisare che la questione inerente al richiamo in servizio di personale in posizione di ausiliaria con o senza assegni rientra nella giurisdizione del Giudice del rapporto di lavoro che nel caso all'esame è il giudice amministrativo. Per quello che in questa sede interessa basti ricordare che il trattamento pensionistico è determinato (applicando la normativa vigente) dalla retribuzione erogata in servizio e dai relativi contributi effettivamente versati.

Sul punto: *"D'altra parte, i periodi maturati dal 1° gennaio 2012 ricevono comunque una valorizzazione ai fini pensionistici (art. 1871, comma 2, del D. Lgs. 66/2010 COM) sulla quota C: il beneficio conseguente alla permanenza in Ausiliaria, infatti, deriva dall'applicazione del nuovo coefficiente di trasformazione*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dei contributi già accantonati (art. 1864 C.O.M.; cfr. Sezione Lombardia, sentenza n. 96/2023)” (Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 116/2023).

3. Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 settembre 2024.

Il Giudice

Cons. Pasquale Fava

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 19.09.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

 ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
19.09.2024 16:02:31
GMT+02:00

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52.

Il Giudice Unico

Cons. Pasquale Fava

In esecuzione del provvedimento del Giudice Unico ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e
gli
altri dati
identificativi
dell'interessa
to,
ai sensi
dell'art.

52, c. 3

D.Lgs.

196/03

